

AGEVOLAZIONI

Tax credit vacanze: istituito il codice tributo per la compensazione

di Lucia Recchioni



Il Decreto Rilancio ([articolo 176 D.L. 34/2020](#)) al fine di supportare uno dei settori ritenuti più colpiti dalla crisi in corso, ha introdotto il c.d. “**tax credit vacanze**”, ovvero un **credito in favore dei nuclei familiari con Isee non superiore a 40.000 euro**, utilizzabile **dal 1° luglio al 31 dicembre 2020** per il pagamento di **servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast**.

Il bonus, che potrà essere utilizzato **una sola volta**, da **un solo componente del nucleo familiare** e presso **un'unica struttura turistica**, è riconosciuto, per l'80%, sotto forma di **sconto sull'importo dovuto al fornitore**, e, per il **restante 20%**, sotto forma di **detrazione d'imposta** nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2020.

Cosa deve fare, quindi, l'esercente per **recuperare gli importi riconosciuti a titolo di sconto sul corrispettivo**?

Innanzitutto l'esercente, **prima di applicare lo sconto**, deve **trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i seguenti dati**:

- il **codice univoco** o il QR-code associato al bonus, fornito dal cliente,
- il **codice fiscale del cliente**, che sarà indicato nella fattura o nel documento commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale,
- l'**importo totale del corrispettivo dovuto** (al lordo dello sconto da effettuare).

Solo dopo la trasmissione dei dati, la verifica, in tempo reale, dello stato di validità dell'agevolazione e dello sconto massimo applicabile, **l'esercente potrà confermare (sempre telematicamente) l'applicazione dello sconto** ed incassare quindi l'importo spettante, **al netto dello sconto previsto**.

Sin dal **giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto**, il fornitore

potrà poi recuperare lo sconto sotto forma di **credito d'imposta** di pari importo, che potrà

- **utilizzare in compensazione mediante modello F24**, ai fini del pagamento di tutti i tributi e contributi che possono essere versati tramite il suddetto modello F24,
- **cedere, totalmente o parzialmente, a terzi**, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, **compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari** (cessione da comunicare, comunque, telematicamente all'Agenzia delle entrate). I cessionari, dopo l'avvenuta conferma della cessione, possono **utilizzare il credito d'imposta con le stesse modalità** previste per il soggetto cedente.

Con specifico riferimento all'**utilizzo del credito in compensazione** (sia da parte dell'esercente che da parte del cessionario), deve essere segnalata l'emanazione, nella **giornata di ieri, 25 maggio**, della [risoluzione 33/E/2020](#), con la quale è stato istituito il **codice tributo "6915" denominato "BONUS VACANZE - recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto** – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34", che sarà **operativo dal 1° luglio 2020**.

Si ricorda, da ultimo, che **in caso di utilizzo in compensazione mediante modello F24**, non trova applicazione il **limite annuale di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#)** (euro 1.000.000) e nemmeno il limite annuale di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) (euro 250.000) in quanto il suddetto credito non deve essere indicato nel quadro RU del Modello Redditi.